

# STATUTO

della

*“Giubileo 2025 S.p.A.”*

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

## Articolo 1

*(Denominazione)*

1. La società *“Giubileo 2025 S.p.A.”*, di seguito *“la Società”*, istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è regolata dal presente statuto.

## Articolo 2

*(Sede)*

1. La Società ha sede nel Comune di Roma.

## Articolo 3

*(Oggetto sociale)*

1. La Società ha per oggetto sociale l’espletamento delle attività di progettazione e di affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi, agendo anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante, per la realizzazione degli interventi e l’approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l’accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025.

2. La Società può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, dell’Agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonché dei concessionari delle opere pubbliche.

3. La Società può, anche a titolo oneroso, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 in materia di appalti e concessioni, apposite convenzioni con Società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla Regione Lazio ai fini dell’assistenza tecnica, operativa e gestionale.

4. La Società può affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020 n.76. Per le eventuali attività di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32.

5. La Società, fermo quanto previsto dalle convenzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, svolge le funzioni di rendicontazione degli interventi previsti dal programma dettagliato e riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 433, della legge n. 234 del 2021, sulla propria attività e segnala eventuali anomalie e scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione degli interventi, ai sensi del comma 441 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.

6. La Società coordina il monitoraggio degli interventi da parte dei soggetti attuatori, monitorando altresì gli interventi di cui è soggetto attuatore o stazione appaltante, assicurando la corretta alimentazione dei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e, sulla base delle informazioni desunte da detti sistemi, predispone e aggiorna il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale i soggetti attuatori, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa. Conseguentemente, nei limiti delle risorse disponibili, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse.

7. La Società svolge le ulteriori attività ad essa assegnate dalla legge nonché quelle necessarie o utili al perseguimento del proprio oggetto sociale.

## Articolo 4

### *(Durata)*

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2026, salvo anticipato scioglimento o eventuale proroga deliberata dall'assemblea straordinaria.

## CAPITALE SOCIALE - AZIONI

## Articolo 5

### *(Capitale sociale)*

1. Il capitale sociale è di 5.000.000,00 di euro (cinquemilioni/00) ed è suddiviso in 5.000.000 (cinquemilioni/00) di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

2. La Società è a totale partecipazione pubblica e le sue azioni appartengono al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del socio.

## Articolo 6

### *(Azioni)*

1. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari sottoscritti da uno degli amministratori.
2. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.
3. La qualità di azionista importa adesione al presente statuto.
4. Le società direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella Società, anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente.

## ASSEMBLEA

### Articolo 7

#### *(Convocazione dell'assemblea)*

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal consiglio di amministrazione, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, con avviso comunicato con lettera raccomandata o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Detto termine, in caso di urgenza, può essere ridotto a 8 (otto) giorni.
2. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo (salvo che il consiglio di amministrazione non convochi l'assemblea prevedendo che l'intervento avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione), il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; in esso potrà essere fissato un diverso giorno per la seconda convocazione.
3. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, anche in mancanza delle predette formalità di convocazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2366, quarto comma, del codice civile. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale non presenti alla adunanza assembleare.
4. Nel caso di intervento con mezzi di telecomunicazione gli intervenuti possono partecipare mediante collegamento audio o audio-video a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di svolgere le sue funzioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

In tal caso la Società deve mettere a disposizione di tutti gli aventi diritti i necessari collegamenti telematici - senza discriminazione tra essi e senza comprimere il diritto di partecipazione – per discutere ed esprimere il proprio voto.

5. L'assemblea straordinaria deve essere convocata nei casi e per gli argomenti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

6. L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2364 del codice civile.

7. Il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea dei soci, tutte le volte che ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. L'adunanza dovrà essere fissata entro il termine massimo di trenta giorni dalla relativa richiesta.

8. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto e della normativa in materia, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, nonché per i loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2437 del codice civile.

## Articolo 8

### *(Presidenza dell'assemblea e deliberazioni assembleari)*

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, dalla persona eletta dall'assemblea a maggioranza. L'assemblea nomina il segretario, anche non socio.

2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni.

3. Di tutte le deliberazioni dell'assemblea viene redatto processo verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente e dal Segretario, salvo il caso in cui il verbale debba essere redatto da un Notaio.

4. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea nel rispetto dell'articolo 2372 del codice civile.
5. Le assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con le maggioranze di legge.
6. Dei verbali delle assemblee, il segretario può rilasciare copie ed estratti.

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Articolo 9

#### *(Consiglio di amministrazione)*

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque componenti, anche non soci, nominati dall'assemblea. Due quinti dei componenti del consiglio di amministrazione devono appartenere al genere meno rappresentato.
2. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data in cui si tiene l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 in materia di equilibrio di genere.
4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'assemblea stabilisce il compenso, su base annuale, per il periodo di durata della carica ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, del codice civile. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.
5. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In particolare:
  - a) I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di una delle seguenti attività:

- 1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali operanti in settori attinenti a quello di attività della Società ovvero comparabili per dimensione e complessità;

- 2) attività professionali in materie attinenti al settore operativo della Società;
- 3) attività professionali in società comparabili per dimensione e complessità;
- 4) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o in materie aventi attinenza con il settore operativo della Società o comunque funzionali all'attività d'impresa;
- 5) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività della Società o nel settore economico e finanziario.

6. Le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

7. Il presidente del consiglio di amministrazione e l'Amministratore Delegato devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nelle attività di cui ai precedenti commi.

8. Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di tre ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tali limiti, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.

9. Non possono ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza automatica per giusta causa senza diritto al risarcimento danni, coloro che:

a) sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei seguenti delitti previsti:

1. dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2. dal titolo XI del libro V del codice civile, dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
3. dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
4. dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) sono stati condannati con sentenza irrevocabile che abbia accertato la commissione dolosa di un danno erariale.

Fermo restando quanto sopra previsto, costituiscono cause di ineleggibilità alla carica di componente del consiglio di amministrazione:

- a) l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alla lettera *a)* del precedente capoverso, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;
- b) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei delitti di cui alla lettera *b)* del precedente capoverso;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il componente del consiglio di amministrazione che nel corso del mandato riceve la notifica di uno dei provvedimenti di cui sopra deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui sopra, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate. Nel caso in cui la verifica sia positiva, il componente del consiglio di amministrazione decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica del componente dell'organo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa al fine di garantire la continuità dell'azione gestionale e in assenza di impatto negativo sull'operatività e sulla reputazione aziendale. Se la verifica è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, ovvero vada deserta, il componente del consiglio di

amministrazione decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Ai fini dell'applicazione del presente comma 9, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma 9, i provvedimenti adottati da autorità straniera, riconducibili alle cause ostative di cui ai primi due capoversi, sono valutati dal consiglio di amministrazione sulla base di un giudizio di equivalenza sostanziale con le ipotesi previste e disciplinate dall'ordinamento interno.

## Articolo 10

### *(Gestione della Società)*

1. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri il presidente, ai sensi dell'articolo 2380-*bis* del codice civile.

2. Il presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società;
- b) presiede l'assemblea dei soci;
- c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- d) stabilisce l'ordine del giorno del consiglio, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e sindaci effettivi.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi e, comunque, tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

4. Il consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, presso la sede sociale, salvo che il presidente del consiglio di amministrazione stabilisca che la riunione si tenga (i) in altro luogo fisico o (ii) esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo punto 5. lettera c).

5. Il consiglio di amministrazione può essere convocato:

- a) in un luogo fisico (fermo quanto previsto al successivo punto 8);



b) in un luogo fisico, prevedendo che l'intervento possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione;

c) prevedendo che l'intervento avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

6. La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta con lettera raccomandata o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento, contenente il luogo della riunione (salvo il caso di cui al precedente punto 5 lettera c), l'ordine del giorno, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, con posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi almeno due giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun componente del collegio sindacale.

7. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età. Spetta al presidente della adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

8. E' consentito l'intervento al consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione e ciò sia nel caso in cui l'avviso di convocazione indichi un luogo ove si tiene la riunione sia nel caso in cui il presidente convochi la riunione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione sia infine ove trattasi di consiglio totalitario. Nel caso di intervento con mezzi di telecomunicazione gli intervenuti possono partecipare mediante collegamento audio o audio-video a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: i) sia consentito al presidente della adunanza di effettuare le attività di cui al precedente punto 7.; (ii) sia consentito al presidente della adunanza e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di interloquire tra loro, di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

9. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. In assenza di convocazione il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con la partecipazione di tutti i suoi consiglieri e di tutti i componenti del collegio sindacale. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente dell'adunanza e dal Segretario oppure redatto da un Notaio. Dei verbali del consiglio di amministrazione il Segretario può rilasciare copie ed estratti.

11. Il consiglio di amministrazione, previa delibera dell'assemblea, può attribuire deleghe al presidente. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie competenze, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, ad uno dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone i poteri e la retribuzione.

## Articolo 11

### *(Rappresentanza della Società)*

1. La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al presidente e all'Amministratore delegato, disgiuntamente.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione e l'Amministratore delegato possono nominare avvocati e procuratori che rappresentino in giudizio la Società.
3. Il presidente del consiglio di amministrazione e l'Amministratore delegato possono nominare, nei limiti dei poteri ad essi conferiti, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti. La rappresentanza della Società spetta altresì a quei soggetti cui la stessa sia stata conferita e nei limiti dei poteri attribuiti.

## COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

### Articolo 12

#### *(Sindaci)*

1. L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi, tra i quali elegge il presidente, e ne determina il compenso. L'assemblea nomina altresì due sindaci supplenti. I sindaci effettivi e i sindaci supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato.
2. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data in cui si tiene l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca dei sindaci sono regolati dalla normativa vigente. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni in materia di equilibrio tra i generi. Ai membri

del collegio sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

3. I componenti del collegio sindacale devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva, di almeno un triennio, attraverso l'esercizio delle attività previste dall'articolo 2397 del codice civile. Il presidente del collegio sindacale deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nelle medesime attività.

4. Non possono ricoprire la carica di componente del collegio sindacale coloro che nel corso del mandato precedente siano stati componenti dell'organo di amministrazione della Società o di società controllate.

5. Non possono ricoprire la carica di componente del collegio sindacale, a pena di decadenza automatica per giusta causa senza diritto al risarcimento danni, coloro che:

- a) sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei seguenti delitti previsti:
  - i. dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - ii. dal titolo XI del libro V del codice civile, dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
  - iii. dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
  - iv. dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) sono stati condannati con sentenza irrevocabile che abbia accertato la commissione dolosa di un danno erariale.

Fermo restando quanto sopra previsto, costituiscono cause di ineleggibilità alla carica di componente del collegio sindacale:

- a) l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alla lettera *a*) del precedente capoverso, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;
- b) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei delitti di cui alla lettera *b*) del precedente capoverso;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

6. Il componente del collegio sindacale che nel corso del mandato riceve la notifica di uno dei provvedimenti di cui sopra deve darne immediata comunicazione al collegio sindacale, con obbligo di riservatezza. Il collegio sindacale verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui sopra, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate. Nel caso in cui la verifica sia positiva, il componente del collegio sindacale decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica del componente del collegio sindacale, su richiesta vincolante del medesimo organo di controllo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa al fine di garantire la continuità dell'attività di controllo e in assenza di impatto negativo sull'operatività e sulla reputazione aziendale. Se la verifica è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, ovvero vada deserta, il componente del collegio sindacale decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, i provvedimenti adottati da autorità straniera, riconducibili alle cause ostative di cui ai primi due capoversi, sono valutati dal collegio sindacale sulla base di un giudizio di equivalenza sostanziale con le ipotesi previste e disciplinate dall'ordinamento interno.

7. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Le riunioni possono tenersi anche a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivo e teleconferenza o altri simili sistemi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti.

## Articolo 13

### *(Revisione legale dei conti)*

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, per la durata di tre esercizi con scadenza alla data in cui si tiene l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. La società di revisione documenta l'attività svolta in apposito libro tenuto presso la sede della Società.

## Articolo 14

### *(Dirigente Preposto)*

1. Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dall'articolo 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

2. Il dirigente preposto deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori e deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato

un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

3. Il dirigente preposto può essere revocato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, solo per giusta causa.

4. Il dirigente preposto decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

5. Il dirigente preposto predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

6. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

7. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al comma 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

## BILANCIO – UTILI

### Articolo 15

#### *(Esercizio sociale)*

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come di seguito:
  - a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale;
  - b) il residuo secondo quanto stabilito dall'assemblea.

4. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

## SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

### Articolo 16

*(Scioglimento e liquidazione)*

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i relativi poteri ed i compensi.

### Articolo 17

*(Rinvio)*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.